UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Osservazioni allo schema di decreto legislativo di riforma dell'ordinamento forense (testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026) – 14.10.2026

Le osservazioni seguono l'ordine dello schema. Il parametro giuridico è la legge 28 luglio 2026, n. 137; quello di indirizzo è la proposta dei tavoli CNF/OCF del 16 maggio 2025 (nel seguito la Proposta). Per ciascuna osservazione il testo dello schema è riportato con le modifiche proposte evidenziate in modo stabile: in ciano barrato le parole soppresse, in giallo le parole aggiunte. I richiami a lettere e numeri si riferiscono ai criteri dell'art. 2, comma 1, della legge delega.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2, comma 2 (garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia degli avvocati): si propone di inserire la seguente lettera d), così anche recuperando la previsione di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), della l. 247: "d) garantisce e tutela l'autonomia e l'indipendenza degli avvocati, quali condizioni indispensabili dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti.".

Art. 2, comma 2 – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
> a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
> b) tutela l'affidamento della collettività e degli assistiti, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
> c) promuove l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito;
> d) garantisce e tutela l'autonomia e l'indipendenza degli avvocati, quali condizioni indispensabili dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti.

Art. 4, comma 1 (iscrizione all'albo senza esame): il comma conserva per il futuro l'iscrizione senza esame di Stato per chi abbia svolto funzioni di magistrato o di avvocato dello Stato e per i professori universitari di ruolo dopo cinque anni di insegnamento; il testo approvato dal Consiglio dei ministri vi comprende anche i magistrati tributari con laurea in giurisprudenza, come già prevede il testo vigente dell'art. 2, comma 3, della legge n. 247/2012. La Proposta faceva salve soltanto le iscrizioni esistenti, riconducendo ogni nuovo ingresso alla verifica comune della preparazione forense.

La lettera a) introduce inoltre, per i magistrati e gli avvocati dello Stato incorsi nella censura, una salvezza "in caso di riabilitazione" che l'art. 2, comma 3, della legge n. 247/2012 non conosce: nel testo vigente la censura è ostativa senza eccezioni. Ove le ipotesi di iscrizione senza esame fossero mantenute, non vi è ragione di attenuare un requisito che oggi opera in modo pieno.

Si propone di sopprimere le ipotesi di nuova iscrizione senza esame, ferme le iscrizioni in essere già fatte salve dal comma. È una scelta che la delega consente e che valorizza la specificità della professione e la parità nell'accesso. In subordine, si propone di espungere dalla lettera a) la salvezza della riabilitazione nei casi di censura.

Art. 4, comma 1 – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 69, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio

della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 32. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, sono iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ~~Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, di magistrato tributario in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di avvocato dello Stato e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonimento, salva la riabilitazione nei casi di censura. L'iscritto, nei successivi tre anni, non può esercitare la professione nel distretto nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.~~

Art. 4, comma 1, lett. a) · in subordine – testo dello schema con le modifiche proposte:

a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, di magistrato tributario in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di avvocato dello Stato e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonimento~~, salva la riabilitazione nei casi di censura~~. L'iscritto, nei successivi tre anni, non può esercitare la professione nel distretto nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

Art. 4, commi 3, 4 e 6 (attività riservate agli avvocati): la Proposta ampliava la riserva: attività esclusive estese a tutte le procedure arbitrali, ai procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, alla volontaria giurisdizione e ai procedimenti amministrativi contenziosi e precontenziosi; consulenza e assistenza legale continuative, sistematiche e organizzate consentite ai soli iscritti, salvo quanto strettamente funzionale ad altre professioni.

Lo schema riproduce quasi alla lettera i nn. 3.1, 3.2, 3.3 e 4 della lett. a) della delega. Rispetto all'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 247/2012 la riserva si estende alla negoziazione assistita e alla mediazione obbligatoria e demandata ed è nuova la nullità dei compensi pattuiti con non iscritti: sono avanzamenti che vanno riconosciuti. L'ampliamento chiesto dalla Proposta è però nella sostanza venuto meno.

Si propone di recuperare la Proposta negli spazi consentiti dalla delega: precisare che la riserva giudiziale comprende i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione, che si svolgono davanti agli organi giurisdizionali, e definire la connessione con l'attività giurisdizionale in modo da ricomprendervi la consulenza e l'assistenza preordinate alla tutela, anche preventiva, di diritti e interessi azionabili. Il requisito della connessione, che la delega ripete anche al n. 4, va invece mantenuto.

Art. 4, comma 3 – testo dello schema con le modifiche proposte:

3. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sono attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, compresi i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.

Art. 4, comma 4 – testo dello schema con le modifiche proposte:

4. Fuori dei casi in cui sussistono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale svolta in modo

continuativo, sistematico e organizzato, ove connessa all'attività giurisdizionale, è di competenza degli avvocati. La consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale si considerano connesse all'attività giurisdizionale quando hanno ad oggetto diritti, obblighi o interessi suscettibili di tutela giurisdizionale, anche in funzione di prevenzione o di composizione di una controversia.

Art. 4, comma 6 · invariato:

6. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, è nulla ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale ove connesse all'attività giurisdizionale.

Proposta, art. 4, commi 3 e 4 · riferimento:

3. Sono sempre attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di risoluzione alternative delle controversie, nei procedimenti di volontaria giurisdizione e nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso e precontenzioso.
4. L'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza legale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati e ai praticanti abilitati.

Art. 11, commi 1 e 10 (compenso adeguato, parere di congruità e recupero dei crediti): adeguatezza del compenso. Il comma 1 richiede che il compenso sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione. Una presunzione di adeguatezza del compenso determinato secondo i parametri offre un riferimento oggettivo, utile nelle contestazioni e nel procedimento di parere, senza introdurre minimi inderogabili e nel rispetto della libera pattuizione (lett. g), n. 1).

Parere di congruità. La lett. g), n. 4, chiede di razionalizzare la disciplina del parere "al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali". Il comma 10 prevede che, rilasciato il parere, «può essere concessa» l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c.: una facoltà che il giudice del monitorio già possiede e che, così formulata, non aggiunge un vantaggio apprezzabile. Rispetto all'art. 13, comma 9, della legge n. 247/2012 il parere diventa un atto dovuto e non più discrezionale: è un passo avanti, ma non quello che il criterio chiede. La Proposta attribuiva al parere, reso nel contraddittorio della legge n. 241/1990 e non opposto, efficacia di titolo esecutivo.

Occorre inoltre chiarire che il parere può essere chiesto anche quando il compenso è stato pattuito per iscritto, così che anche questi crediti possano fruire del procedimento accelerato.

Si propone di introdurre la presunzione al comma 1 e di recuperare al comma 10 la soluzione della Proposta, con le garanzie del contraddittorio e dell'opposizione. In subordine, di prevedere che il decreto ingiuntivo fondato sul parere sia *dichiarato* provvisoriamente esecutivo, inserendo il parere tra i casi dell'art. 642, primo comma, c.p.c.

Art. 11, comma 1 – testo dello schema con le modifiche proposte:

1. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale e deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa. Si presume adeguato il compenso determinato secondo i parametri di cui al comma 5. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

Art. 11, comma 10 – testo dello schema con le modifiche proposte:

10. Il consiglio dell'ordine, su richiesta dell'avvocato o dei suoi eredi, rilascia, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. ~~In caso di rilascio del parere di cui al primo periodo, può essere concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.~~ Il parere è rilasciato anche quando il compenso è stato pattuito per iscritto. Il parere, notificato al debitore a cura del professionista, costituisce titolo esecutivo, anche per le spese sostenute e documentate, se il debitore non propone opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla

notificazione. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 11, comma 3 (compenso parametrato al risultato): il primo periodo attua fedelmente la lett. g), n. 1: compensi parametrati agli obiettivi, fermo il divieto dell'art. 1261 c.c. e il requisito di proporzione dell'art. 2233 c.c. Il secondo periodo riproduce il divieto dell'art. 13, comma 4, della legge n. 247/2012, che la delega non richiama e la Proposta non conteneva.
La tutela contro l'acquisto della ragione litigiosa è già assicurata dal richiamo all'art. 1261 c.c. Il divieto aggiuntivo rischia invece di essere letto come limite alla pattuizione percentuale sul risultato economico, che la delega intende consentire.
Si propone di sopprimere il secondo periodo. In alternativa, di delimitarlo così: "Sono vietati i patti con i quali l'avvocato si rende cessionario, in tutto o in parte, del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa; resta consentita la pattuizione di un compenso determinato in misura percentuale sul risultato conseguito, nei limiti di cui al primo periodo.".
Art. 11, comma 3 – testo dello schema con le modifiche proposte:

3. È consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile. ~~Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.~~

Art. 11, comma 4 (prevedibile misura del costo della prestazione): si propone di prevedere che "la prevedibile misura del costo della prestazione" sia fornita a richiesta, come indicato nella Proposta e non ostandovi il tenore della legge delega, inserendo all'inizio del secondo periodo le parole "A richiesta".
Art. 11, comma 4 – testo dello schema con le modifiche proposte:

4. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico. ~~H~~A richiesta, il professionista comunica in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Art. 11, comma 7 (c.d. solidarietà professionale): attesa la normalmente lunga durata dei giudizi, che di frequente vedono l'avvicendarsi di più avvocati, si propone – non ostandovi il tenore della legge delega – di limitare la c.d. solidarietà professionale alle prestazioni degli ultimi tre anni, precisando che detto termine decorre dalla definizione della vertenza (così escludendo che il termine possa leggersi come decorrente dalla cessazione della prestazione di ciascun avvocato, il che potrebbe comportare non indifferenti complicazioni di carattere pratico), inserendo, dopo le parole "la loro attività professionale" le parole "nei tre anni precedenti la definizione della controversia".
Art. 11, comma 7 – testo dello schema con le modifiche proposte:

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale nei tre anni precedenti la definizione della controversia e che risultino ancora creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi.

Artt. 13 e 14 (regime fiscale delle aggregazioni): lo schema non riproduce le disposizioni della Proposta che qualificavano come redditi di lavoro autonomo i redditi prodotti tramite associazioni e reti tra avvocati, mantenendo l'accesso ai regimi agevolativi, compreso il regime forfetario (artt. 13, comma 5, e 14, comma 8, della Proposta). È un arretramento rispetto agli strumenti che l'avvocatura aveva indicato per sostenere le aggregazioni.

Si dà atto che l'inserimento nel decreto di misure fiscali prive di quantificazione e copertura potrebbe ostacolarne l'iter, alla luce della clausola di invarianza finanziaria dell'art. 3 della legge delega.
Si suggerisce che il parere registri l'obiettivo come non realizzato e ne chieda il perseguimento con un successivo intervento legislativo dotato della necessaria copertura.
Proposta, art. 13, comma 5 · non riprodotto:

> 5. I redditi derivanti dall'esercizio della professione forense attraverso la partecipazione ad associazioni tra avvocati o reti tra avvocati si qualificano ad ogni effetto ai fini fiscali come redditi da lavoro autonomo e risultano soggetti ai pertinenti regimi fiscali agevolativi, ivi compreso il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 57, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16, commi 10 e 11 (divieto di prevalenza dell'attività a favore del socio investitore; società tra professionisti): si propone di eliminare il riferimento alle "vendite", eccentrico rispetto all'attività professionale.
Si propone di sostituire "società tra avvocati" con "società tra professionisti", posto che la regola ivi dettata riguarda anche gli avvocati partecipi di una società tra professionisti.
Art. 16, comma 10 – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 10. Le società di cui al comma 1 non possono prestare attività in misura prevalente in favore dei soci non professionisti o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e la prevalenza si presume quando i ricavi complessivi derivanti da tali attività nel corso di un esercizio superano un terzo dei ricavi delle ~~vendite e delle~~ prestazioni del medesimo esercizio. La distribuzione degli utili della società tra ~~avvocati~~professionisti non deve determinare, né direttamente né indirettamente, interferenza alcuna sull'indipendenza, sull'autonomia e sulla libertà decisionale dei soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale e deve garantire ai medesimi soci professionisti un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni professionali effettivamente rese.

Art. 16, comma 11 – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 11. Il socio non professionista, il relativo titolare effettivo e i soggetti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo non possono, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni statutarie, patti parasociali, accordi di investimento o di finanziamento, contratti di servizio o di licenza, disponibilità di beni o infrastrutture essenziali o altri vincoli giuridici o economici, esercitare sulla società tra ~~avvocati~~professionisti un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 3 del codice civile o comunque un'influenza determinante idonea a condizionare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza dei soci professionisti o degli avvocati incaricati, ovvero le decisioni relative agli incarichi professionali.

Artt. 18 e 19 (monocommittenza e collaborazione continuativa): la disciplina organica dei due rapporti, richiesta dalla lett. l), è un risultato importante dello schema. Alcune scelte ne riducono però la protezione rispetto agli artt. 18 e 19 della Proposta, mentre la delega ne sottolinea la finalità di tutela del singolo professionista e del suo diritto a un compenso congruo e proporzionato.
Preavviso sul mancato rinnovo. Non sono riprodotti i termini di sei e tre mesi per comunicare il diniego di rinnovo. Il preavviso di recesso non copre la scadenza naturale del contratto.
Pagamento del compenso. Manca la cadenza periodica, di regola mensile, del pagamento.
Vincoli dopo il rapporto. Il patto di non concorrenza vieta di assistere i clienti del committente, e quindi anche il cliente che scelga spontaneamente il collaboratore; il comma 10 qualifica come concorrenza sleale alcune condotte senza limite di durata. La Proposta circoscriveva il vincolo alla non sollecitazione e all'uso delle informazioni riservate.
Collaborazione continuativa. L'art. 19 non richiama la congruità del compenso, che la lett. l) riferisce a entrambi i rapporti, non prevede il rimborso della formazione specialistica richiesta o concordata e omette il requisito della soggettività giuridica della rete committente, presente nella delega e nell'art. 18.

Si propongono le correzioni coordinate riportate di seguito. Per la fase di prima applicazione dei minimi dell'art. 18, comma 4, si rinvia all'osservazione sulle disposizioni transitorie.

Art. 18, comma 3, lett. a) – testo dello schema con le modifiche proposte:

a) la durata del rapporto; resta ferma la facoltà delle parti di prevederne il rinnovo automatico, con obbligo di comunicare l'eventuale diniego almeno sei mesi prima della scadenza;

Art. 18, comma 4 – testo dello schema con le modifiche proposte:

4. Il compenso di cui al comma 3, lettera b), è corrisposto con cadenza periodica, di regola mensile, e deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18, comma 9 – testo dello schema con le modifiche proposte:

9. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di monocommittenza, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'articolo 2596 del codice civile, che non impedisca lo svolgimento futuro dell'attività professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza. Il patto di non concorrenza non può eccedere i due anni e ha ad oggetto l'obbligo di non ~~assistere i clienti del committente al momento dello scioglimento del rapporto~~sollecitare i clienti e gli altri collaboratori del committente e di non utilizzare le informazioni apprese durante il rapporto relative allo studio del committente e alla clientela, fermo il diritto del cliente di scegliere liberamente il proprio difensore.

Art. 18, comma 10 – testo dello schema con le modifiche proposte:

10. Fatta salva l'applicazione degli articoli 2598, 2599, 2600 e 2601 codice civile, sono ~~comunque~~ considerati atti di concorrenza sleale, durante il rapporto e nei due anni successivi alla sua cessazione, la sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori e l'utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.

Art. 19, comma 1 – testo dello schema con le modifiche proposte:

1. L'avvocato può prestare attività di collaborazione continuativa, senza vincolo di subordinazione, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica di cui all'articolo 15, o di una società tra avvocati.

Art. 19, comma 2 – testo dello schema con le modifiche proposte:

2. Il contratto di collaborazione continuativa deve essere provato per iscritto e contiene i seguenti elementi:
a) la durata del rapporto; resta ferma la facoltà delle parti di prevederne il rinnovo automatico, con obbligo di comunicare l'eventuale diniego almeno tre mesi prima della scadenza;
b) il compenso, congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita, e i criteri per la sua determinazione;
c) il diritto dell'avvocato in reg«««ime di collaborazione continuativa al rimborso delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista di cui all'articolo 25, quando tale formazione è richiesta dal committente o è con questi concordata, e delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.

Art. 18, commi 3 e 6 (monocommittenza, forma del contratto): si prevede (comma 3) la prova scritta del contratto *ad probationem* e (comma 6) che accordi verbali siano nulli; le disposizioni appaiono incoerenti: si propone di escludere la nullità di accordi verbali, salve le limitazioni della loro prova.

Art. 18, comma 6 – testo dello schema con le modifiche proposte:

6. Gli accordi ~~verbali o quelli~~ adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole ad esse conformi.

Art. 18, nuovo comma 14 (monocommittenza, autonomia di giudizio): si propone di aggiungere, infine, il seguente comma 14: "Il committente non può impartire direttive sulle valutazioni giuridiche e sulle scelte professionali dell'avvocato in regime di monocommittenza, le cui autonomia, libertà e indipendenza intellettuale e di giudizio restano ferme"

Art. 18, comma 14 (nuovo) – testo dello schema con le modifiche proposte:

14. Il committente non può impartire direttive sulle valutazioni giuridiche e sulle scelte professionali dell'avvocato in regime di monocommittenza, le cui autonomia, libertà e indipendenza intellettuale e di giudizio restano ferme.

Art. 19 (collaborazione continuativa, coordinamento con l'art. 18): mancanza di coordinamento con le previsioni dell'art. 18, nei limiti della compatibilità; si propone di provvedervi.

Art. 25, comma 1 (regolamento sulle specializzazioni): la lett. n) prevede che il titolo di specialista sia attribuito dal CNF "secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio". La lett. v), n. 6, conferma il potere regolamentare del CNF in materia di specializzazione.

Il comma 1 affida invece la disciplina a un decreto del Ministro, su proposta del CNF.

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri ha reso coerente con questa modifica l'art. 58, comma 1, lett. l), ove si prevede il CNF ora "propone" il regolamento (tuttavia il comma 2 dell'art. 25 continua a parlare di "regolamento di cui al comma 1").

Si propone di ripristinare la competenza regolamentare del CNF nell'art. 25, comma 1, e nell'art. 58, comma 1, lett. l), e di sostituire, nei commi 3, lett. b), e 5 dell'art. 25, le parole "decreto di cui al comma 1" con "regolamento di cui al comma 1".

Art. 25, comma 1 – testo dello schema con le modifiche proposte:

1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite ~~con decreto del Ministro della giustizia su proposta del~~dal Consiglio nazionale forense con proprio regolamento, che ne disciplina anche le modalità di mantenimento.

Art. 58, comma 1, lett. l) – testo dello schema con le modifiche proposte:

l) ~~propone~~adotta il regolamento di cui all'articolo 25, sentite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui alla lettera s) e le associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui alla successiva lettera t);

TITOLO II – ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 29, commi 1, lett. d), e 2, lett. c) (amministratore di società tra avvocati): la lett. p), n. 1.4, prevede l'incompatibilità sia per il socio illimitatamente responsabile sia per l'amministratore di società di persone, "salvo che siano società tra avvocati". Lo schema dichiara incompatibile l'amministratore di società di persone (comma 1, lett. d) e *salva*, per le società tra avvocati, soltanto il socio illimitatamente responsabile (comma 2, lett. c).

Nella società tra avvocati costituita come società di persone l'amministrazione spetta in maggioranza ai soci avvocati (art. 16, comma 2, lettere c) e d)). La formulazione attuale del comma 2, lett. c), potrebbe far dubitare che il socio avvocato possa amministrare la società, ostacolando proprio una delle forme organizzative che la riforma intende promuovere.

Inoltre le due lettere usano inoltre in modo non uniforme "qualità" e "carica": conviene riservare il primo termine alla posizione di socio e il secondo a quella di amministratore.

Si propone di riformulare il comma 1, lett. d) negli stessi termini della delega, e di modificare il comma 2, lett. c) in modo che resti riferito alle sole società di amministrazione di beni personali o familiari.

Art. 29, comma 1, lett. d) – testo dello schema con le modifiche proposte:

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o con la carica di amministratore di società di persone, salvo che si tratti di società tra avvocati.

Art. 29, comma 2, lett. c) – testo dello schema con le modifiche proposte:

c) con la ~~carica di socio illimitatamente responsabile di società tra avvocati e con la carica~~qualità di socio illimitatamente responsabile o con la carica di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;

Art. 33, commi 1 e 4 (avvocati degli enti pubblici): si propone (contributo dell'avv. Rolando Dalla Riva):

1) di inserire nel comma 1, primo periodo, dopo le parole "la piena indipendenza e autonomia", le parole "professionale, tecnica e organizzativa";

2) di aggiungere nel comma 1, infine, il seguente periodo: "Agli avvocati di cui al presente articolo non possono essere attribuite funzioni di gestione amministrativa estranee all'organizzazione dell'ufficio legale, né la responsabilità di strutture amministrative diverse dal medesimo ufficio";

3) di aggiungere al comma 4, infine, i seguenti periodi: "L'ente comunica tempestivamente al consiglio dell'ordine ogni modifica dell'assetto organizzativo dell'ufficio legale o delle funzioni attribuite agli avvocati che possa incidere sulla permanenza dei requisiti previsti dal presente articolo. Qualora accerti il venir meno delle condizioni di autonomia, indipendenza, esclusività o stabilità previste dal presente articolo, il consiglio dell'ordine, prima di adottare provvedimenti incidenti sull'iscrizione dell'avvocato, invita l'ente a ripristinare le predette condizioni entro un termine congruo, salvo che ricorrano ragioni di urgenza".

Art. 33, comma 1 – testo dello schema con le modifiche proposte:

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in enti di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali viene assicurata la piena indipendenza e autonomia professionale, tecnica e organizzativa nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico. L'iscrizione nell'albo è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 4, commi 3 e 4, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. Agli avvocati di cui al presente articolo non possono essere attribuite funzioni di gestione amministrativa estranee all'organizzazione dell'ufficio legale, né la responsabilità di strutture amministrative diverse dal medesimo ufficio.

Art. 33, comma 4 – testo dello schema con le modifiche proposte:

4. Per l'iscrizione nell'albo gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. La responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'albo che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. L'ente comunica tempestivamente al consiglio dell'ordine ogni modifica dell'assetto organizzativo dell'ufficio legale o delle funzioni attribuite agli avvocati che possa incidere sulla permanenza dei requisiti previsti dal presente articolo. Qualora accerti il venir meno delle condizioni di autonomia, indipendenza, esclusività o stabilità previste dal presente articolo, il consiglio dell'ordine, prima di adottare provvedimenti incidenti sull'iscrizione dell'avvocato, invita l'ente a ripristinare le predette condizioni entro un termine congruo, salvo che ricorrano ragioni di urgenza.

Art. 34 (consulenti legali in diritto estero): l'articolo introduce una figura nuova: un registro dei consulenti legali in diritto estero presso ogni consiglio dell'ordine, con attività consentite,

soggezione deontologica e disciplinare e iscrizione obbligatoria alla Cassa forense. La relazione la riconduce alla lett. o), n. 2, che prevede l'istituzione "di ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge": il criterio riguarda la tenuta dei registri già previsti dall'ordinamento, non l'introduzione di una nuova categoria di professionisti e della sua disciplina sostanziale.
Il comma 3 consente inoltre ai consulenti la consulenza sul diritto dello Stato di origine e sul diritto internazionale "anche se connessa all'attività giurisdizionale", cioè proprio nell'ambito che la lett. a), nn. 3.2 e 4, riserva agli avvocati. L'iscrizione obbligatoria alla Cassa forense, prevista dal comma 4, è una scelta previdenziale priva di fondamento nei criteri di delega, che collegano l'iscrizione alla Cassa all'iscrizione all'albo (lett. o), n. 7).
Gli impegni internazionali richiamati dalla relazione (GATS e, per il Regno Unito, artt. 193 e 194 dell'Accordo sugli scambi e la cooperazione) potranno essere attuati, ove necessario, con un distinto intervento legislativo, coordinato con la riserva dell'art. 4.
Si propone la soppressione dell'articolo.

TITOLO III – ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Art. 35, comma 3 (natura e autonomia degli ordini): l'art. 34 della Proposta delineava con maggiore precisione la natura degli ordini: enti ad appartenenza necessaria, partecipi di funzioni pubbliche e sussidiarie dello Stato e, al contempo, enti esponenziali della categoria; soggetti alla sola vigilanza del Ministro, senza dipendenza da altre autorità; espressamente destinatari delle sole disposizioni dettate per le amministrazioni pubbliche che lo prevedano espressamente.
Lo schema riproduce la definizione essenziale della lett. r), ma non questi elementi, che orientano l'interpretazione delle norme generali sulle pubbliche amministrazioni nei confronti di enti finanziati dagli iscritti.
Si propone di recuperare la formulazione della Proposta, mantenendo il richiamo all'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 101/2013, che costituisce già una disciplina riferita agli ordini.
Art. 35, comma 3 – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 3. Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici aventi carattere associativo, ad appartenenza necessaria; sono partecipi di funzioni pubbliche e di funzioni sussidiarie dello Stato e sono, al contempo, enti esponenziali della categoria degli iscritti. Garantiscono il rispetto dei principi previsti dal presente decreto e delle regole deontologiche dell'attività forense e perseguono finalità di tutela degli assistiti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati con i contributi degli iscritti e con i proventi di attività istituzionali. Determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia, senza alcuna dipendenza da altre autorità pubbliche. Ad essi si applicano le sole disposizioni legislative dettate per le amministrazioni pubbliche che lo prevedano espressamente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Artt. 38, comma 1, e 41, comma 3 (elettorato attivo degli avvocati sospesi): la lett. u), n. 2, esclude dall'elettorato attivo gli avvocati sospesi "a qualsiasi titolo o per qualsiasi causa". Gli artt. 38, comma 1, e 41, comma 3, escludono invece soltanto i sospesi indicati dagli artt. 30 e 52, comma 6: restano fuori la sospensione disciplinare e quella cautelare.
Ne deriva che avvocati sospesi in via disciplinare o cautelare conserverebbero il diritto di voto. Non è un esito accettabile: chi è temporaneamente escluso dall'esercizio della professione per ragioni disciplinari o per gravi vicende penali concorrerebbe a eleggere il consiglio che rappresenta l'ordine e che elegge, a sua volta, i componenti del consiglio distrettuale di disciplina.

Si propone di sostituire i rinvii selettivi con la formula generale della delega in entrambe le disposizioni.

Art. 38, comma 1, primo periodo – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo con esclusione ~~dei sospesi di cui agli articoli 30, commi 1 e 3, e 52, comma 6~~degli avvocati sospesi a qualsiasi titolo o per qualsiasi causa dall'esercizio della professione.

Art. 41, comma 3, primo periodo – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti, eccetto quelli sospesi a qualsiasi titolo o per qualsiasi causa dall'esercizio della professione~~ di cui agli articoli 30, commi 1 e 3, e 52, comma 6~~, mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Art. 38, comma 3 (regole per il funzionamento dell'assemblea): si propone di prevedere che le regole per il funzionamento dell'assemblea siano stabilite con regolamento del CNF (come previsto nella Proposta), anziché con decreto del Ministro della giustizia, non essendovi in proposito prescrizioni nella legge delega.

Art. 38, comma 3 – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite con ~~decreto del Ministro della giustizia sentito i~~regolamento del Consiglio nazionale forense.

Art. 43, comma 1 (candidabilità degli avvocati sospesi): il comma fissa i requisiti per la candidatura senza escludere gli avvocati sospesi. L'esclusione opera soltanto per chi abbia riportato una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento: risulterebbero così candidabili gli avvocati sospesi in via cautelare o per altre cause. Chi non può votare non dovrebbe poter essere eletto.

Si propone di riservare la candidatura agli avvocati destinatari della convocazione elettorale, collegando il comma all'art. 41, comma 3, nella formulazione proposta nell'osservazione precedente, che ne costituisce il presupposto.

Art. 43, comma 1 – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 1. Possono essere candidati solo gli avvocati convocati ai sensi dell'articolo 41, comma 3, e che siano in regola con gli obblighi contributivi che non abbiano riportato negli ultimi cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera h).

Art. 48, comma 2, lett. a) (nullità delle schede e quote di genere): la lettera a) dichiara nulla la scheda priva delle "caratteristiche di cui all'articolo 46", che al comma 5 regola anche il numero di preferenze e la quota di genere. Il comma 4 dello stesso art. 48 prevede invece, per queste violazioni, la nullità dei soli voti eccedenti, in coerenza con la lett. u), n. 12, che salvaguarda il voto fino alla concorrenza dei voti esprimibili.

Si propone di limitare il rinvio ai requisiti formali della scheda (art. 46, commi 1 e 2).

Art. 48, comma 2, lett. a) – testo dello schema con le modifiche proposte:

> a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 46, commi 1 e 2;

Art. 53, comma 3 (sportello per il cittadino): la lett. s), n. 7, rinvia al regolamento del CNF le modalità di "costituzione, funzionamento e finanziamento" dello sportello. Il comma 3 limita il regolamento alle modalità di accesso.

Si propone di estendere l'oggetto del regolamento, fermo il comma 4 sugli oneri a carico degli iscritti.

Art. 53, comma 3 – testo dello schema con le modifiche proposte:

3. Il Consiglio nazionale forense determina con proprio regolamento le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento dello sportello e le modalità per l'accesso allo ~~sportello~~stesso, fermo quanto previsto dal comma 4.

Art. 57, comma 3 (seggi distrettuali ed equilibrio di genere): numero dei componenti. La lett. v), n. 2, prevede "almeno un componente" per ciascun distretto e "ulteriori consiglieri … in numero pari a uno per ogni diecimila iscritti", fino a tre. Il termine "ulteriori" indica che i seggi aggiuntivi si sommano a quello di base. Lo schema attribuisce invece un consigliere ogni diecimila iscritti: un distretto con 19.999 iscritti elegge un solo componente, come uno con 3.000. La legge vigente (art. 34, comma 3, l. n. 247/2012) attribuisce già due componenti ai distretti con almeno diecimila iscritti: per i distretti fra diecimila e ventimila lo schema sottrae un seggio che hanno oggi.

Equilibrio tra i generi. La delega richiede che gli ulteriori consiglieri siano eletti "nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi". Lo schema impone il genere diverso solo al terzo eletto, sicché i distretti con due componenti possono eleggere due consiglieri dello stesso genere. La Proposta, come già la legge vigente per il secondo eletto, garantiva la diversità fin dal secondo seggio: anche su questo punto lo schema arretra rispetto al testo che sostituisce.

Si propone di sommare il seggio di base agli ulteriori, nel limite di tre, e di prevedere il genere diverso fin dal secondo eletto, coordinato con la provenienza da ordini diversi. Andrebbe inoltre definita la regola applicabile in mancanza di candidature idonee.

Componenti eletti per distretto, secondo il numero degli iscritti agli albi

Iscritti nel distretto	**Schema**	**Lettura additiva della delega**	**Proposta**
fino a 9.999	1	1	1
da 10.000 a 19.999	1	2	2
da 20.000 a 29.999	2	3	2
30.000 e oltre	3	3	2

Art. 57, comma 3, dal secondo al settimo periodo – testo dello schema con le modifiche proposte:

~~Ciascun distretto di corte d'appello~~I distretti in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila ~~elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Ciascun distretto di corte di appello~~eleggono un componente. I distretti in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila ~~elegge un consigliere ogni diecimila iscritti. Il numero complessivo dei componenti non può essere, in ogni caso, superiore a tre. In tali distretti~~ eleggono due componenti. I distretti in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a ventimila eleggono tre componenti. Nei distretti che eleggono un solo componente risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Nei distretti che eleggono più componenti risulta primo eletto chi ha riportato il maggior numero di voti~~,~~; secondo eletto chi, a seguire, ha riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ~~ad~~a un ordine circondariale diverso~~,~~ e appartenga al genere diverso da quello del primo eletto; terzo eletto chi, a seguire, ha riportato il maggior numero di voti~~,~~ tra gli iscritti ~~ad~~a un ordine circondariale diverso dai primi due. ~~In ogni caso il terzo eletto deve appartenere ad un genere diverso, quando i primi due appartengono al medesmo genere.~~

TITOLO IV – ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Art. 64, comma 4 (iscrizione e cancellazione dei praticanti): si propone di eliminare il riferimento alla compatibilità, dal momento che le norme richiamate sono dettate con specifico riferimento ai praticanti.

Art. 64, comma 4 – testo dello schema con le modifiche proposte:

4. Presso ciascun consiglio dell'ordine è tenuto un registro dei praticanti. L'iscrizione nel Registro è condizione per lo svolgimento del tirocinio. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applica l'articolo 28, commi 4 e 10~~, in quanto compatibile~~.

Art. 65, comma 6 (compenso del praticante): la Proposta prevedeva che, decorsi sei mesi, al praticante potesse essere riconosciuto con contratto un compenso commisurato all'apporto professionale. La previsione non è riprodotta: si propone che il compenso, a riconoscimento espresso del valore dell'attività svolta, debba essere riconosciuto dopo sei mesi.
Si propone di reinserire la previsione.
Art. 65, comma 6 – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 6. Lo svolgimento del tirocinio non comporta di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro, al praticante deve essere riconosciuto con apposito contratto un compenso commisurato all'effettivo apporto professionale. Al praticante è in ogni caso dovuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per l'esercizio di attività per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio.

Art. 65, comma 14 (disciplina dello svolgimento del tirocinio): la legge delega non riserva al Ministro della giustizia la disciplina del tirocinio; si propone pertanto di riprendere la Proposta, che attribuiva la potestà regolamentare al CNF.
Art. 65, comma 14, alinea – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 14. Il ~~Ministro della giustizia con proprio decreto, adottato sentito il~~ Consiglio nazionale forense~~,~~ con proprio regolamento disciplina:

Art. 68, comma 1, lett. c) (scuole forensi, docenti): tra i docenti delle scuole forensi sono indicati i "ricercatori e professori di ruolo nelle università in materie giuridiche". Nella Proposta si precisava "purché iscritti nell'Albo degli avvocati". Si propone di riprendere questa indicazione, attesa l'importanza di privilegiare l'esperienza professionale nella formazione dei futuri giuristi pratici.
Art. 68, comma 1, lett. c) – testo dello schema con le modifiche proposte:

> c) i criteri di selezione dei docenti, uniformi per le scuole forensi e per i soggetti di cui alla lettera b), assicurando che gli stessi siano selezionati tra avvocati con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nell'albo, tra ricercatori e professori di ruolo nelle università, in materie giuridiche, purché iscritti nell'albo degli avvocati, nonché tra altri esperti in materie utili per la formazione e che, nella selezione dei docenti, si tenga conto del livello di specializzazione, del volume e della qualità dell'attività professionale, delle pubblicazioni e della precedente attività di formazione svolta, nonché dell'assenza di precedenti disciplinari;

Art. 68, commi 2 e 3 (scuole forensi, verifiche): Si propone di riprendere, per ragioni di semplificazione, nonché in difetto di contrarie indicazioni nella legge delega, l'opzione, fatta propria dalla Proposta, di una sola prova finale, in luogo di quella dello schema, che prevede una verifica intermedia e una prova finale; con il conseguente coordinamento del comma 3 (di cui all'osservazione successiva).
Art. 68, comma 2 – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 2. Le modalità di controllo sull'apprendimento consistono nello svolgimento ~~di almeno una verifica intermedia e~~ di una prova finale, avente ad oggetto la redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa. Le modalità di svolgimento ~~delle verifiche intermedie e~~ della prova finale secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1.

Art. 68, comma 3 (commissioni per le verifiche dei corsi): la lett. aa), n. 3.4, attribuisce le verifiche intermedie e finali a una commissione "composta da avvocati, magistrati e docenti universitari". Il comma richiede un magistrato e soggetti con i requisiti di docente dei corsi, categoria che comprende anche altri esperti: la presenza congiunta delle tre componenti non è assicurata.
Si propone di indicare espressamente le tre componenti e di introdurre il coordinamento di cui all'osservazione che precede.
Art. 68, comma 3, primo periodo – testo dello schema con le modifiche proposte:

3. ~~Le verifiche intermedie e la prova finale sono valutate~~ La prova finale è valutata da una commissione composta da ~~soggetti~~almeno un avvocato e un docente universitario in materie giuridiche, in possesso dei requisiti per la selezione come docente dei corsi di formazione, nonché da un magistrato, in servizio o a riposo.

TITOLO V – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Artt. 81, comma 4, 83, comma 2, 85 e 87, comma 1 (procedimento disciplinare, impugnazione da parte della procura generale): per ragioni di omogeneità la facoltà di impugnazione della procura generale, contemplata solo dall'art. 81, va prevista o esclusa in tutti i casi. Si propone di escluderla.

Art. 81, comma 4 – testo dello schema con le modifiche proposte:

4. Le delibere di archiviazione di cui al comma 3 sono notificate al segnalato e al suo difensore, all'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla procura della Repubblica presso il tribunale dell'ordine di iscrizione ~~e alla procura generale del distretto~~, con l'avvertimento che gli stessi potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'articolo 87.

Artt. 81, comma 6, 85, comma 5, 75, comma 3, 86, comma 2, e 88, comma 3 (assegnazione del procedimento e diversa sezione, assegnazione e nomina dell'istruttore): la lett. cc), n. 2.1, attribuisce all'adunanza plenaria l'assegnazione del procedimento alla sezione "secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza" e la nomina dell'istruttore. L'art. 81, comma 6, le affida al presidente, senza criteri. Per necessaria coerenza, la stessa regola va applicata in ogni altro caso in cui lo schema affida al presidente la designazione di una sezione: l'art. 75, comma 3, quando il procedimento prosegue dopo l'opposizione al richiamo verbale; l'art. 86, comma 2, per la sezione chiamata a decidere sulla ricusazione; l'art. 88, comma 3, per la sezione che delibera la sospensione cautelare quando non è già pendente il procedimento disciplinare.

Fatti nuovi o diversi. La lett. cc), n. 2.3, prevede in tal caso la rimessione degli atti al presidente «per la designazione di una diversa sezione giudicante». L'art. 85, comma 5, rinvia all'art. 81, comma 6, senza assicurare il cambio di sezione.

Garanzie complementari. Si segnalano inoltre due correzioni minori: l'avviso, fin dalla prima comunicazione, della facoltà di nominare un difensore e di accedere agli atti (lett. cc), n. 9.2); l'estensione del rinvio suppletivo al codice di procedura penale all'intero procedimento (lett. cc), n. 9.5).

Si propongono le formulazioni riportate di seguito; le prime due sono le più rilevanti per l'imparzialità del giudizio disciplinare.

Art. 81, comma 6 – testo dello schema con le modifiche proposte:

6. Qualora l'adunanza plenaria non provveda ai sensi del comma 3, ~~il presidente~~l'adunanza plenaria, nella medesima seduta, assegna il procedimento alla sezione secondo criteri di automaticità, rotazione e trasparenza stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 71, comma 7, e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato.

Art. 85, comma 5 – testo dello schema con le modifiche proposte:

5. Nel caso in cui nel corso del dibattimento emerga un fatto diverso da quello descritto nel capo di incolpazione, ovvero un fatto nuovo, il collegio delibera, con atto non impugnabile, la trasmissione degli atti al presidente del consiglio distrettuale di disciplina affinché ~~provveda agli adempimenti~~designi una diversa sezione giudicante secondo i criteri di cui all'articolo 81, comma 6.

Art. 75, comma 3 – testo dello schema con le modifiche proposte:

3. In caso di opposizione ~~il presidente del consiglio distrettuale di disciplina~~l'adunanza plenaria assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore ~~che provvederà~~secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 6; il consigliere istruttore provvede ai sensi dell'articolo 82.

Art. 86, comma 2 – testo dello schema con le modifiche proposte:

2. Sulla ricusazione di un componente di sezione è competente altra sezione, ~~all'uopo designata dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina ovvero al~~determinata secondo i criteri di automaticità, rotazione e trasparenza stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 71, comma 7, ovvero il consiglio distrettuale viciniore individuato con regolamento dal Consiglio nazionale forense.

Art. 88, comma 3 – testo dello schema con le modifiche proposte:

3. La sospensione cautelare, previa audizione anche in forma telematica dell'iscritto, è deliberata dalla sezione già designata qualora per i medesimi fatti sia pendente il procedimento disciplinare ovvero dalla sezione ~~designata dal~~determinata secondo i criteri di automaticità, rotazione e trasparenza stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 71, comma 7; in tal caso il presidente del consiglio distrettuale di disciplina ~~che contestualmente procede~~procede contestualmente alla nomina del consigliere istruttore.

Art. 80, comma 2 – testo dello schema con le modifiche proposte:

2. Quando è presentato un esposto, una denuncia o vi è comunque notizia di un fatto disciplinarmente rilevante, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede a darne comunicazione al consiglio dell'ordine di iscrizione con richiesta di invio senza ritardo del fascicolo personale e lo notifica all'iscritto, invitando quest'ultimo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni e avvertendolo della facoltà di nominare un difensore e di prendere visione degli atti e di estrarne copia.

Art. 85, comma 10 – testo dello schema con le modifiche proposte

10. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente ~~articolo~~capo, al procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 89, comma 1 (esecutività delle decisioni disciplinari): la lett. cc), n. 9.10, stabilisce che le decisioni di condanna sono esecutive, senza ulteriore avviso, in tre momenti: la scadenza dei termini per ricorrere al CNF; la mancata riassunzione del giudizio in caso di interruzione o di cassazione con rinvio; la notificazione all'iscritto della sentenza del CNF. Il comma 1 se ne discosta in tre punti.

La lettera b) sostituisce la notificazione "all'iscritto" con quella "alle parti". La lettera c) aggiunge la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, momento non previsto dalla delega e incoerente con l'art. 59, comma 7, per il quale il ricorso alle sezioni unite non ha effetto sospensivo.

Si propone di riformulare il comma nel modo seguente.

Art. 89, comma 1 – testo dello schema con le modifiche proposte:

1. Le decisioni disciplinari di condanna sono esecutive:
a) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense;
b) dalla ~~notifica alle parti~~ notificazione all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense;
c) dalla pubblicazione della decisione ~~sentenza~~ della Corte di cassazione che definisce l'impugnazione, qualora l'esecuzione della sentenza del Consiglio nazionale forense sia stata sospesa;
d) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso in riassunzione al Consiglio nazionale forense a seguito di cassazione con rinvio da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione;
e) dalla notifica alle parti della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito di interruzione.

Art. 91, comma 1 (riabilitazione): la lett. cc), n. 8, prevede una riabilitazione "ottenibile per una sola volta". Il comma riferisce invece il limite alla domanda: un'istanza prematura o respinta potrebbe consumare un beneficio mai concesso.
Si propone di riferire il limite alla concessione.
Art. 91, comma 1, alinea – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 1. L'iscritto può chiedere~~, per una sola volta,~~ la riabilitazione al consiglio dell'ordine ove era iscritto al momento in cui la sanzione diversa dalla radiazione è divenuta definitiva ove successivamente non abbia commesso ulteriori illeciti, non abbia procedimenti disciplinari pendenti, e, qualora penalmente condannato per gli stessi fatti, abbia ottenuto la riabilitazione penale. La riabilitazione può essere concessa per una sola volta. L'istanza è proponibile decorso:

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Artt. 92, 93 e 95 (abrogazioni e continuità applicativa): abrogazioni. L'art. 2, comma 2, della legge delega prevede che i decreti "abrogano espressamente" le disposizioni oggetto di riordino. Lo schema non contiene abrogazioni espresse: la sostituzione della legge n. 247/2012 è affermata nella relazione ma affidata, nel testo, all'incompatibilità.
Atti attuativi. L'art. 93, comma 6, mantiene in vigore i decreti e regolamenti vigenti "fino all'adozione" dei nuovi. L'adozione può precedere l'efficacia: conviene ancorare la continuità all'effettiva applicabilità delle nuove regole e richiamare espressamente i regolamenti del CNF.
Istituti nuovi. Gli istituti privi di un corrispondente nella disciplina vigente, a partire dai minimi della monocommittenza (art. 18, comma 4), richiedono una regola per la fase che precede i decreti attuativi, così che l'entrata in vigore immediata prevista dall'art. 95 si accompagni a un avvio effettivo.
Andrebbe così introdotto all'art. 92 un comma di abrogazioni espresse, il cui elenco andrà completato con le ulteriori disposizioni oggetto di riordino; inoltre si propone di riformulare l'art. 93, comma 6.
Art. 93, comma 6 – testo dello schema con le modifiche proposte:

> 6. Fino ~~all'adozione dei decreti~~alla data in cui acquistano efficacia i decreti e i regolamenti di attuazione previsti dal presente decreto ~~restano in vigore~~, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i corrispondenti decreti e regolamenti ~~attuativi~~, compresi quelli del Consiglio nazionale forense, adottati in attuazione della legge n. 247 del 2012.

ULTERIORI SEGNALAZIONI

Art. 6, comma 2: corsi di formazione "per un periodo non inferiore a dodici mesi": la lett. aa), n. 2, e l'art. 66 dello schema indicano un periodo di dodici mesi.
Art. 11, comma 1: il compenso "è pattuito per iscritto": la lett. g), n. 2, considera anche l'ipotesi in cui manchi la pattuizione scritta, cui collega l'applicazione dei parametri; la Proposta prevedeva la forma scritta «di regola».
Artt. 14 e 16: non è riprodotto l'accesso di associazioni e società alle procedure del codice della crisi «solo su propria istanza» (Proposta, artt. 14, comma 11, e 16, comma 12).
Art. 31, comma 1: manca la salvezza dei docenti e ricercatori (lett. p), n. 2.6) che la lett. o), n. 8, pone all'obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Art. 63: non sono riprodotti gli indirizzi o moduli universitari di preparazione al tirocinio, con il coinvolgimento degli ordini e delle scuole forensi (Proposta, art. 62).
Art. 79, comma 3: la decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina per «scarsa laboriosità» è priva di criteri e di contraddittorio.
Art. 88, comma 1: la sospensione cautelare per misura cautelare penale è limitata alle misure "non impugnate o confermate", presupposto non previsto dalla lett. cc), n. 9.9; resta indefinita la nozione di "reati propri del difensore".

il Presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
avv. Andrea Pasqualin

PASQUALIN
ANDREA
02.11.2026
16:17:28
GMT+01:00